

CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

I figli minori di cittadini italiani per discendenza (jure sanguinis), nati all'estero, non sono – in base alle modifiche normative – automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita mediante una **dichiarazione di volontà** da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge.

La presentazione della dichiarazione di volontà, a partire dal 1° gennaio 2026 è gratuita.

Per presentare la dichiarazione di volontà è necessario sollecitare un appuntamento tramite l'indirizzo email brasilvia.statocivile@esteri.it

Occorre fare distinzione fra:

1) Registrazione di figli minorenni di cittadini italiani per nascita già nati al momento dell'entrata in vigore della nuova legge (24 maggio 2025).

In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro il **31 maggio 2029** seguendo la procedura sotto illustrata.

Se l'interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il **31 maggio 2029**.

2) Registrazione di figli nati (o che nasceranno) dopo il 24 maggio 2025.

In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – **entro tre anni dalla nascita** (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni) seguendo la procedura sotto illustrata.

CASO 1 (art.1, comma 1-ter del DL 36/2025), figli minorenni alla data del 24 maggio 2025

È innanzitutto necessario prendere appuntamento tramite la mail brasilvia.statocivile@esteri.it.

Il giorno dell'appuntamento (comunque entro il 31 maggio 2029) andrà presentata la seguente documentazione:

1. dichiarazione di volontà d'acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere sottoscritto alla presenza di un dipendente delegato dell'Ambasciata (la dichiarazione sarà fornita al momento);
2. estratto dell'atto di nascita del padre o della madre **cittadini per nascita** oppure il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre (da chiedere al competente Comune italiano);
3. atto di nascita originale del minore nella versione "*inteiro teor*" rilasciato dal "*Cartório*" nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme a un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d'identità italiana o passaporto valido);
4. se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura "*foram declarantes os pais*" (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano ("*declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade*") sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell'atto di nascita. Qualora il minorene abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. [modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni](#) e [modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni](#)). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un "*Cartório*", deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch'essa apostillata). Detta procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli. Se l'atto di nascita riporta invece la dicitura "*foram declarantes os pais*" non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione.

CASO 2 (art. 4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91/1992), figli nati dopo il 24 maggio 2025.

In questo caso i minori dovranno essere registrati entro il compimento del **terzo** anno di vita, secondo la medesima procedura e presentando la stessa documentazione di cui al CASO 1.